

REGOLAMENTO DI ADESIONE - MISURA 1

Designazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST)

Descrizione generale della misura di intervento

L'Ente Regionale Bilaterale Agricolo (ERBA) dell'Umbria, attraverso questa misura di intervento, si prefigge di aumentare la rappresentanza dei lavoratori a livello territoriale, con particolare riferimento alle imprese ancora sprovviste di RLS.

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che tutte le imprese, con almeno un dipendente non in prova, devono avere un RLS e che la mancata nomina comporta sanzioni amministrative pecuniarie a carico del datore di lavoro (D.Lgs 81/2008 Art. 47 comma 3). Nel caso in cui i lavoratori non eleggano un RLS interno, l'azienda può avvalersi del RLS Territoriale e la stessa a questo punto beneficerebbe di un vantaggio economico legato ad uno sgravio degli oneri formativi specifici ed anche del tempo di lavoro dedicato allo svolgimento di tale ruolo.

Il servizio RLST consente all'azienda di avere a disposizione un professionista attentamente selezionato e formato, specializzato in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge.

L'RLST:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- è consultato in merito alla formazione;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art 35 del D.Lgs. n. 81/2008

Tipo di sostegno

Sgravio degli oneri formativi specifici ed anche del tempo di lavoro dedicato allo svolgimento del ruolo di RLS. Più precisamente, i vantaggi derivanti dall'adesione alla misura sono:

- Il datore di lavoro non deve sostenere il costo del corso di formazione per RLS necessario perché uno dei propri dipendenti ricopra tale incarico
- Il dipendente non si assenta dal luogo di lavoro per sostenere il corso iniziale (32 ore) e gli aggiornamenti (8 ore all'anno)
- Gli RLST dell'ERBA sono disponibili immediatamente; si evitano così i tempi di attesa necessari per l'attivazione dei corsi RLS e per la formazione del RLS
- Il datore di lavoro non si deve fare carico della produzione della modulistica in quanto fornita da ERBA, né delle pratiche previste dalla normativa

Durata

La misura ha una durata triennale, dal 15 Novembre 2021 al 14 Novembre 2024, prorogata per ulteriori 3 anni dal 15 Novembre 2024 al 14 Novembre 2027.

Stanziamento

E.R.B.A dell'Umbria ha stanziato un importo di € 370.000,00 destinato a finanziare l'intervento.

Soggetti beneficiari

Aziende del settore agricolo che aderiscono alle casse extralegem FIMILA e FIMIIV e che sono in regola con i versamenti contributivi alle casse.

Condizioni di ammissibilità

I soggetti beneficiari che formalizzano la domanda di fruizione del RLST devono sottoscrivere e corrispondere un “Contributo Territoriale per la Sicurezza” annuale, differenziato in base al numero di dipendenti relativi all’ultimo esercizio concluso, secondo la seguente tariffazione:

- € 30,00 (euro trenta/00)/anno, per aziende che occupano fino 10 lavoratori
- € 60,00 (euro sessanta/00)/anno, per aziende che occupano da 11 a 30 lavoratori
- € 120,00 (euro centoventi/00)/anno, per aziende che occupano da 31 a 100 lavoratori
- € 150,00 (euro centocinquanta/00)/anno, per aziende che occupano sopra ai 100 lavoratori

Il pagamento del corrispettivo annuale si intende anticipato per l’intero periodo di adesione. L’importo dovuto è soggetto a rivalutazione annua.

Solo le aziende in regola con i versamenti a FIMILA e FIMIIV possono accedere alla misura, inoltre solo le aziende in regola con il versamento del “Contributo Territoriale per la Sicurezza” potranno avvalersi del RLST.

Modalità di presentazione della domanda di fruizione del RLST

La domanda di fruizione del RLST, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e/o titolare, e redatta compilando esclusivamente il form predisposto da E.R.B.A, accessibile attraverso il sito internet dell’Ente: www.erbadellumbria.it

La domanda deve pervenire, pena la decadenza, entro il 31 Dicembre 2024 ed essere debitamente compilata in tutte le sue parti, nonché corredata dalla seguente documentazione:

- visura camerale
- documento di riconoscimento del legale rappresentante della società;

In caso di documentazione incompleta o errata, la pratica viene respinta.

Istruttoria delle domande

Le domande di adesione alla misura sono istruite dalla Segreteria tecnica dell’Ente che procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle aziende beneficiarie e della correttezza formale delle richieste.

Considerato che la redazione della domanda da parte delle aziende avviene attraverso la piattaforma on line dell’E.R.B.A e che la ricezione è pertanto contestuale all’invio, le richieste vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Constatata la regolarità della richiesta di fruizione del RLST, ERBA provvede ad effettuare formale comunicazione di accoglimento della domanda all’impresa indicando i modi e i tempi entro i quali procedere al pagamento del contributo e presentare all’ente la distinta dell’avvenuto versamento.

Nel corso dell’istruttoria, l’Ente può richiedere alle aziende, tramite email/pec, integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete, concedendo un termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata respinta.

Il comitato di gestione definisce un numero massimo di aziende da assegnare nell’anno al singolo RLST; qualora alla prima scadenza fissata per la presentazione delle domande il numero non viene raggiunto, si



procede ad acquisire le richieste pervenute successivamente al suddetto termine e, verificata la regolarità dei requisiti di ammissibilità, si accettano le domande in base all'ordine cronologico di arrivo sino al raggiungimento del numero massimo prefissato.

Assegnazione RLST

Successivamente alla ricezione del documento comprovante l'avvenuto versamento del contributo, ERBA provvede ad assegnare la pratica all'RLST entro i termini prestabiliti e ad effettuare formale comunicazione del nominativo all'impresa beneficiaria.

Reclami

Qualsiasi reclamo nei confronti di E.R.B.A dell'Umbria sulla non rispondenza degli interventi di misura, deve essere presentato per iscritto dall'azienda all'Ente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rigetto della pratica.

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di adesione al presente progetto è la segreteria tecnica di ERBA. Per richiedere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile tramite email: segreteria@erbadellumbria.it

Norma finale

Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento, vengono approvate dal Comitato di Gestione dell'Ente.